



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 del 30.05.2017

COPIA

Oggetto: Resistenza e costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione promosso da Mascia Gianpaolo, titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 817/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

–con deliberazione di Giunta comunale n. 474/1998 il Comune di Sestu ha indetto licitazione privata per l'esecuzione dei lavori di completamento di una scuola elementare nella Via Verdi, aggiudicando l'appalto alla ditta individuale Mascia Giampaolo con sede in Roma in Via degli Orti di Trastevere n. 86;

–in ragione di asseriti inadempimenti connessi alla procedura di gara, ritenuti addebitabili all'Ente appaltante, la impresa aggiudicataria ha provveduto alla notifica di decreto ingiuntivo n. 1214/2000, con contestuale atto di precetto, con il quale veniva ingiunto al Comune di Sestu di pagare la complessiva somma di L. 150.928.930 comprensive di IVA, oltre rivalutazione e interessi di fino alla data di effettivo soddisfo, a titolo risarcitorio;

–con deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 13.03.2000 si è stabilito di opporsi al decreto ingiuntivo di cui sopra, nominando a tal fine l'avvocato Piero Franceschi;

–la causa, a seguito di varie vicissitudini di natura processuale, si è conclusa in primo grado con sentenza n. 49/2010 del Tribunale Civile di Cagliari, la quale ha dichiarato inammissibili le richieste di pronuncia relative al decreto ingiuntivo n. 1214/2000 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Sestu, ha altresì condannato la ditta a rimborsare a quest'ultimo la somma di euro 134.425,78 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese legali;

–la lite è proseguita in grado di appello, su iniziativa di controparte, nell'ambito del quale si è confermata la nomina dell'avvocato Piero Franceschi, con deliberazione n. 75 del 15.04.2011;

–il giudizio di appello si è definito con Sentenza n. 817/2016, pubblicata in data 07.11.2016, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla ditta appellante condannandola al pagamento delle spese del processo;

Vista la nota del 10.05.2017, protocollo n. 11457/2017, con cui l'avvocato Piero Franceschi:

–ha comunicato la notifica presso il proprio studio di ricorso per Cassazione promosso dal Sig. Mascia Gianpaolo, titolare della omonima ditta individuale;

–ha evidenziato la opportunità di resistere nel suindicato gravame, con possibilità – previa attenta valutazione tecnico-giuridica- di proposizione altresì di ricorso incidentale in nome per conto dell'Ente, al fine di difendere gli ottimi risultati raggiunti nei richiamati gradi di merito;

Richiamate:

–la relazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici del 26.05.2017, contenente la valutazione di opportunità di resistenza nel nuovo giudizio;

–la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 23.05.2017 nella quale sono ulteriormente precisati gli aspetti processuali e sostanziali della vicenda;

Visto il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2012;

Precisato che l'Ufficio Contenzioso:

–in applicazione del sopraccitato Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali,

tenendo conto della lite e del valore della causa, ritiene congrua la somma preventivata dal legale, con la suindicata nota del 10.05.2017, a finanziamento della propria attività professionale, quantificata in euro 4.110,00, oltre accessori di Legge, per un totale lordo di euro 5.996,98;

Precisato che l'importo di cui sopra risulta congruo sia rispetto al Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, art. 7, comma 1, denominato "Compenso", sia rispetto alle tabelle ministeriali stabilite dal Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10.03.2014;

Precisato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della intera prestazione professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente, fatto salvo il verificarsi di eventi sostanziali ovvero processuali non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in diminuzione in ragione dell'effettivo andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale;

Precisato altresì che, in tali ultime ipotesi, l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 10 del D.Lgs 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di resistere e di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Mascia Gianpaolo, titolare della omonima ditta individuale, davanti alla Corte di Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 817/2016, pubblicata in data 07.11.2016;

Di promuovere altresì ricorso incidentale nell'ambito del suindicato giudizio, qualora ne sia ravvisata la necessità, nell'interesse dell'Ente;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nella conseguente e necessaria attività di patrocinio;

Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato e, ove necessaria, di procura *ad hoc* nella ipotesi di proposizione di ricorso incidentale nell'interesse dell'Ente;

Di prenotare a favore di tale professionista la spesa di Euro 5.996,98 lordi al Titolo 01 - missione 01 – programma 11 - Capitolo 516 "Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali", Bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2017;

Di precisare che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della intera prestazione professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente, fatto salvo il verificarsi di eventi sostanziali ovvero processuali non

preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in diminuzione in ragione dell'effettivo andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale;

Di disporre che qualora si verifichi tale eventualità l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/05/2017

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/06/2017** al **20/06/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/06/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/06/2017

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.06.2017